



# Ministero delle Imprese e del Made in Italy

DIPARTIMENTO PER I SERVIZI INTERNI, FINANZIARI, TERRITORIALI E DI VIGILANZA

DIREZIONE GENERALE SERVIZI DI VIGILANZA

DIVISIONE IV – LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI COOPERATIVI

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

ALLA DOTT.SSA STEFANIA LUPPI  
Commissario Liquidatore  
[stefania.luppi@odcec.mo.legalmail.it](mailto:stefania.luppi@odcec.mo.legalmail.it)

AL TRIBUNALE CIVILE DI MODENA  
SEZIONE FALLIMENTARE  
[prot.tribunale.modena@giustiziacert.it](mailto:prot.tribunale.modena@giustiziacert.it)

ALLA C.C.I.A.A. DI MODENA  
[cameradicommercio@mo.legalmail.camcom.it](mailto:cameradicommercio@mo.legalmail.camcom.it)

ALLA DIV. II  
[dgv.div02@pec.mimit.gov.it](mailto:dgv.div02@pec.mimit.gov.it)

AL SIG. FABIO PIERINI  
legale rappresentante della Soc. Coop.  
“ADM GROUP SOCIETÀ COOPERATIVA “IN  
LIQUIDAZIONE””  
[admgroup.scarl@pec.it](mailto:admgroup.scarl@pec.it)

E per il tramite del Commissario liquidatore

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI  
[gazzettaufficiale@giustiziacert.it](mailto:gazzettaufficiale@giustiziacert.it)

**Oggetto: Liquidazione coatta amministrativa della soc. coop. “ADM GROUP SOCIETÀ COOPERATIVA “IN LIQUIDAZIONE”” con sede in Modena (MO) - D.M. 25 giugno 2025 n. 266/2025.**

Si allega copia del decreto indicato in oggetto, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, con il quale la società cooperativa in oggetto è stata posta in liquidazione coatta amministrativa ed Ella ne è stata nominata commissario liquidatore.

La S.V. dovrà comunicare a questo Ufficio, tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo: [dgv.div04@pec.mimit.gov.it](mailto:dgv.div04@pec.mimit.gov.it), l'accettazione dell'incarico ovvero la rinuncia, utilizzando l'apposito modulo che sarà anticipato alla S.V. per posta elettronica ordinaria, **entro 3 giorni dal ricevimento della presente.**



Si fa presente che, **in caso di rinuncia non motivata ovvero di mancato riscontro nel termine suddetto, la S.V. non potrà essere destinataria di altri incarichi in qualità di Commissario liquidatore.**

Qualora la S.V. accetti l'incarico, provvederà:

- a prendere le consegne dell'Ente e ad attendere con diligenza ai propri compiti, a norma degli artt. 293 e seguenti del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n.14 (C.C.I.);
- a predisporre tempestivamente, ai sensi del combinato disposto degli artt. 302 e 136 del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, nonché ai sensi dell'art. 294 dello stesso Decreto, così come integrato dall'art. 1, comma 7, della L. 17 luglio 1975 n. 400 e dall'art. 10 della L. 23 luglio 2009 n. 99, il registro, vidimato presso la C.C.I.A.A. competente per territorio, nel quale la S.V. è tenuta ad annotare giorno per giorno le operazioni relative alla Sua amministrazione;
- **a notificare, ai sensi dell'art. 17, comma 2-bis del Decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179 (convertito in legge 17 dicembre 2012, n. 221), entro dieci giorni dalla nomina, al Registro delle Imprese competente per territorio, ai fini dell'iscrizione, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata. Si ricorda che tale comunicazione, in vigore del 1° gennaio 2013, dovrà avvenire per via telematica mediante la Comunicazione Unica; contestualmente alla suddetta iscrizione, la S.V. iscriverà anche la propria nomina nel Registro delle Imprese con la medesima istanza telematica ai sensi dell'art. 31, comma 2, della L. 340/2000;**
- a convocare il legale rappresentante per l'audizione/interrogatorio;
- a diffidare gli organi sociali che si dovessero rendere irreperibili o indisponibili comunicando, altresì, che in mancanza si informerà l'autorità giudiziaria competente.

La S.V. dovrà successivamente trasmettere, in tempi brevi, i seguenti atti:

- Verbale di consegna della documentazione sociale;
- Inventario dei beni;
- Relazione alla Procura della Repubblica ai sensi dell'art. 299 C.C.I. (ove sia già stato dichiarato lo stato di insolvenza);
- Dettagliata analisi delle problematiche esistenti e della situazione economico-patrimoniale.

Nonché provvedere:

- a richiedere la dichiarazione di stato di insolvenza, con gli adempimenti di cui all'art. 299 C.C.I.;
- ad inviare le Relazioni semestrali previste dall'art. 306 C.C.I. comprensive della nota informativa sui contenziosi in essere o da intraprendere e corredate del conto di gestione redatto in conformità del prospetto indicato da questo Ministero, di copia dell'estratto del conto corrente bancario al 30/6 ed al 31/12 di ogni anno;
- a inviare, non appena depositato, copia dello Stato Passivo completo della stampigliatura attestante l'avvenuto deposito presso il competente Tribunale, nonché delle successive modifiche allo stesso nei termini previsti dalla normativa vigente.

La S.V. si atterrà scrupolosamente alle direttive che questa Autorità di Vigilanza si riserva di impartire ulteriormente.

Si rammenta che, ai sensi dell'art. 302 del C.C.I., la S.V. è, per quanto attiene all'esercizio delle funzioni di Commissario Liquidatore, pubblico ufficiale. Pertanto, il Commissario liquidatore, la cui attività deve essere improntata all'imparzialità, è tenuto ad evitare ogni situazione di conflitto d'interessi, anche solo potenziale, astenendosi da ogni atto che, anche in occasione del



conferimento di incarichi a terzi, possa contrapporre un interesse proprio – diretto o indiretto – a quello della Procedura gestita. Con l'accettazione dell'incarico, la S.V. si impegna, dunque, a segnalare tempestivamente all'Autorità di Vigilanza l'eventuale insorgenza di situazioni di conflitto, anche solo potenziale. Inoltre, con l'accettazione dell'incarico la S.V. riconosce ed accetta sin d'ora che, in caso di adozione di atti gestori in presenza di un potenziale interesse personale (di natura finanziaria, economica, professionale o derivante da particolari legami di cointeressenza, parentela, affinità, convivenza o frequentazione abituale con soggetti destinatari dell'attività gestoria) ed in mancanza di tempestiva ed esaustiva informazione all'Autorità di Vigilanza, si procederà alla revoca dall'incarico commissariale, integrando dette circostanze ipotesi di giusta causa.

Si fa presente inoltre che, a norma dell'art. 2 della legge n. 400 del 1975, ove si accerti la assoluta mancanza di attivo all'esito di documentate ricerche (quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: verifiche presso registri immobiliari, P.R.A., enti previdenziali, agenzia delle entrate per la consultazione del cassetto fiscale, verifiche contenziosi pendenti con particolare riferimento alle procedure esecutive) la S.V. potrà richiedere l'autorizzazione alla chiusura della liquidazione senza ulteriori formalità, previo deposito dello stato passivo presso il Tribunale competente.

Dalla data del provvedimento di liquidazione coatta, ai sensi del successivo art. 3 della citata Legge 17 luglio 1975, n. 400, sui beni compresi nella liquidazione, non può essere iniziata o proseguita alcuna azione esecutiva individuale anche se prevista ed ammessa da leggi speciali in deroga del disposto dell'art. 150 C.C.I., né possono acquistarsi diritti di prelazione sopra i beni mobili dell'ente né iscriversi ipoteche per causa o titolo anteriori alla data del provvedimento di liquidazione.

L'azione di responsabilità nei confronti degli organi sociali nonché la costituzione di parte civile in procedimenti penali avviati nei confronti degli ex amministratori e sindaci della cooperativa *in bonis* necessitano della preventiva autorizzazione ministeriale, ai sensi dell'art. 307 C.C.I. La preventiva autorizzazione dell'autorità di vigilanza non è invece richiesta per resistere in giudizio o per avviare azioni tese al recupero dell'attivo della procedura e per la nomina di legali preposti alla difesa tecnica della procedura stessa.

Le relative spese legali dovranno essere parametrize ai minimi tariffari previsti dalle tabelle forensi e all'effettiva attività svolta. Qualora la procedura non disponga di attivo potrà essere inoltrata istanza per l'autorizzazione a presentare agli organi competenti richiesta di ammissione al gratuito patrocinio.

Dovranno parimenti essere ancorati ai minimi tariffari i compensi dei periti incaricati di procedere alla stima dei beni da alienare costituenti l'attivo della procedura. Al riguardo si fa presente che la nomina dei periti non necessita di autorizzazione preventiva, essendo l'acquisizione di perizie estimative giurate atto di diretta competenza del Commissario liquidatore.

Possono essere presentate richieste di autorizzazione alla nomina di coadiutori esclusivamente per le spese connesse agli adempimenti fiscali, tributari e lavoristici obbligatori per i quali i Commissari non possano provvedere autonomamente e previa specificazione delle singole attività da effettuarsi in concreto corredate ciascuna del relativo costo unitario ai minimi tariffari delle tabelle di riferimento. Eventuali incarichi attribuiti dai Commissari per attività diverse da quelle sopra elencate rientreranno nel regime di cui all'art. 12, comma 75, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, e pertanto i relativi oneri per i compensi saranno detratti dal compenso del Commissario, ovvero posti a carico dello stesso.



Si precisa, infine, che le relazioni, come ogni altra comunicazione ufficiale indirizzata a questa Autorità di Vigilanza, dovranno essere trasmesse con firma digitale tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo: [dgv.div04@pec.mimit.gov.it](mailto:dgv.div04@pec.mimit.gov.it).

Si invita, altresì, la S.V. a voler prendere visione della circolare emanata da questa Autorità di Vigilanza, relativa all'applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 205 L.F., pubblicata sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico, al seguente link: <http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/94-normativa/circolari,-note,-direttive-e-atti-di-indirizzo/2031218-linee-guida-commissari-liquidatori-e-comitato-di-sorveglianza>, da intendersi come riferibile anche all'art. 306 C.C.I.

Si rappresenta, infine, che le istanze finalizzate all'emanazione di provvedimenti autorizzatori devono essere prodotte in conformità della normativa vigente in materia di bollo (€ 16,00). Le istanze stesse dovranno indicare nell'oggetto una sintesi della richiesta nonché la denominazione e la sede della società e dovranno altresì evidenziare eventuali ragioni di urgenza.

Si ricorda che il citato provvedimento può essere impugnato, entro 60 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, presso il Tribunale Regionale Amministrativo del Lazio ovvero, entro 120 giorni, con il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Si invita l'Ufficio del Registro Imprese a voler provvedere agli adempimenti di competenza in merito alla conseguente pubblicità legale.

Si invita l'Ufficio Pubblicazione leggi e decreti del Ministero della Giustizia a voler disporre, a norma dell'art. 300 del C.C.I., la pubblicazione del decreto in oggetto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

IL COORDINATORE  
DELL'UNITA' ORGANIZZATIVA



N. 266/2025

## *Al Ministro delle Imprese e del Made in Italy*

**VISTO** l'articolo 2545-*terdecies* codice civile;

**VISTO** il Titolo VII, Parte Prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante "Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155";

**VISTO** l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

**VISTO** il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il "Regolamento di organizzazione del Ministero delle Imprese e del Made in Italy";

**VISTO** il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri";

**VISTE** le risultanze ispettive concluse con la proposta di scioglimento con nomina del liquidatore nei confronti della società cooperativa "ADM GROUP SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE";

**VISTA** l'istruttoria effettuata dalla competente Divisione IV della Direzione generale per i Servizi di Vigilanza, dalla quale sono emersi gli estremi per l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ex articolo 2545-*terdecies* c.c.;

**CONSIDERATO** quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle Imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2023 (bilancio finale di liquidazione), evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 2.147,00, si riscontra una massa debitoria di € 198.158,00 ed un patrimonio netto negativo di € - 196.011,00;

**CONSIDERATO** che in data 29 luglio 2024 è stato assolto l'obbligo di cui all'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati;

**CONSIDERATO** che la comunicazione di avvio dell'istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata inviata al legale rappresentante della società al corrispondente indirizzo, così come risultante da visura camerale, non risulta essere stata consegnata per "indirizzo non valido";



**CONSIDERATO** che in data 4 settembre 2024 la Direzione generale per i Servizi di Vigilanza ha trasmesso la suddetta comunicazione di avvio del procedimento al legale rappresentante a mezzo raccomandata A/R agli indirizzi risultanti dalla visura camerale aggiornata, sia presso la sede legale che presso la propria residenza, ai fini della corretta procedura di notificazione e che la stessa risulta essere stata consegnata in data 20 settembre 2024;

**CONSIDERATO** che in data 4 ottobre 2024 il Liquidatore dell'Ente ha chiesto una proroga di 20 giorni per poter formulare le proprie osservazioni e provvedere al deposito dei bilanci successivi all'esercizio 2020;

**CONSIDERATO** che la Direzione generale per i Servizi di Vigilanza con nota del 9 ottobre 2024 ha concesso 30 giorni per presentare una situazione patrimoniale aggiornata, in formato CEE, debitamente firmata dal Liquidatore, attestante il superamento dello stato di insolvenza, unitamente ad altra documentazione utile a provare la possibilità che la liquidazione possa svolgersi al di fuori della procedura concorsuale;

**VISTO** che, allo scadere dei termini concessi, non è pervenuto alcun riscontro da parte della società cooperativa in questione, che nel frattempo ha depositato il bilancio finale di liquidazione, dal quale si evince che la cooperativa non è riuscita a soddisfare l'intero ceto creditorio, residuando solo debiti tributari e previdenziali, e si è cancellata dal Registro delle Imprese;

**RITENUTO** di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo Commissario liquidatore;

**CONSIDERATO** che la Direzione generale per i Servizi di Vigilanza ha designato il nominativo da proporre alla carica di Commissario liquidatore della procedura in argomento mediante consultazione dell'elenco dei professionisti iscritti, di cui al punto 1, lettere a), c) e d) della Direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in osservanza a quanto stabilito dall'art. 2 lettera a) e dagli artt. 4 e 5 del Decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

## **D E C R E T A**

### **Articolo 1**

1. La società cooperativa "ADM GROUP SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE", con sede in Modena (MO) (codice fiscale 04517410264), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'articolo 2545-terdecies c.c.



2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata Commissario liquidatore la dott.ssa Stefania Luppi, nata a Modena (MO) il 24 gennaio 1970 (codice fiscale LPPSFN70A64F257B), ivi domiciliata in Via San Giacomo n. 25.

## **Articolo 2**

1. Al predetto Commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato sulla GURI del 5 dicembre 2016.
2. Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

IL MINISTRO

Firmato digitalmente da: Adolfo Urso  
Organizzazione: MISE/80230390587  
Data: 25/06/2025 20:18:42